

Cratia, il futuro dell'agricoltura



PRATICHE DI PRODUZIONE ECOCOMPATIBILI: BENESSERE ANIMALE MISURA 14: INTERVENTI 14.1.1 - 14.1.2 - 14.1.3

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020
MISURA 1 - SOTTOMISURA 1.1, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ACQUISIZIONE COMPETENZE
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1.1.1 ATTIVITÀ A CARATTERE COLLETTIVO - O.G.R.N. 42212017 -
ANNUALITÀ 2017 DDM SOSTEGNO N. 9420008743



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
CRESCITA SOSTENIBILE
NELLE ZONE RURALI



www.cratia.it

Cratia
Confagricoltura Umbria



PRATICHE DI PRODUZIONE ECOCOMPATIBILI: BENESSERE ANIMALE MISURA 14: INTERVENTI 14.1.1- 14.1.2 - 14.1.3

Il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento al di sopra dei requisiti obbligatori previsti a norma del titolo VI, capo I del Reg (UE) 1306/2013, ad altri pertinenti requisiti obbligatori e alle condizioni di ordinarietà regionali.

Il sostegno per la cura del benessere animale ha principalmente due obiettivi, da una parte assicurarsi che gli animali vengano allevati in condizioni che evitino loro inutili sofferenze e dall'altra permettere la realizzazione di produzioni di qualità superiore. Su questi principi sono state emanate negli ultimi anni le norme sul benessere degli animali, che riguardano una serie di aspetti dell'allevamento che debbono essere obbligatoriamente migliorati (illuminazione, ventilazione, libertà di movimento, adeguato accesso al cibo e all'acqua, ecc...).

La Misura prevede un indennizzo a favore degli allevatori per i maggiori costi derivanti da impegni che vengono assunti per l'introduzione di pratiche aziendali, a livello gestionale e tecnico, migliorative delle condizioni di benessere degli animali. Il territorio umbro, prevalentemente montano ben si presta al passaggio a sistemi di allevamento di tipo estensivo in sostituzione di quelli di tipo intensivo che presentano maggiori problematiche di benessere animale e di impatto ambientale. A tal fine nella misura sono previsti interventi specifici (14.1.1-14.1.2) per il settore suinicolo e bovino finalizzati al miglioramento dei requisiti di allevamento riferiti alle condizioni di stabulazione, alimentazione e accesso degli animali all'aperto.

La misura prevede inoltre un intervento (14.1.3) volto ad un diffuso innalzamento del livello qualitativo della zootecnia regionale attraverso l'introduzione nelle aziende di standard superiori di benessere animale. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento.

Per le finalità di cui sopra è previsto un indennizzo annuo per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni previsti.

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

14.1.1 Sistema di allevamento di suini all'aperto:

L'intervento è rivolto a favore delle aziende suinicole che introducono il sistema di allevamento all'aperto per la specie suina.

14.1.2 Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello:

L'intervento è rivolto agli allevatori di bovini da carne che passano dal sistema di allevamento intensivo al sistema di allevamento all'aperto con libertà di pascolamento degli animali e svezzamento naturale dei vitelli.

14.1.3 Benessere degli animali per le filiere: bovina e bufalina da latte, bovina e bufalina da carne, ovicaprina ed equina.

L'intervento è rivolto a favore delle aziende che si impegnano ad introdurre e mettere a sistema nell'allevamento pratiche a livello gestionale, tecnico e sanitario che contribuiscono a migliorare il livello di benessere animale.





INTERVENTO 14.1.1 - SISTEMA DI ALLEVAMENTO DI SUINI ALL'APERTO.

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a introdurre il sistema di allevamento previsto dall'intervento che vada oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme di condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, in sostituzione di quello intensivo precedentemente praticato e al mantenimento, per almeno un quinquennio, delle prescrizioni indicate :

1. di impegnarsi a garantire, per ogni singola fase dell'allevamento, almeno la seguente superficie a disposizione:

- PER LE AZIENDE CON SUPERFICIE RICADENTE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI (ZVN):

- scrofe 1600 mq/capo
- suini in accrescimento e/o ingrasso 600 mq/capo

- PER TUTTE LE ALTRE ZONE DEL TERRITORIO REGIONALE:

- per le scrofe 500 mq/capo
- per i suini in accrescimento e/o ingrasso 300 mq/capo.



2. impegnarsi a garantire, per l'alimentazione degli animali, un numero adeguato di mangiatoie, con un fronte minimo unitario delle dimensioni di seguito indicate:

- 0,45 m/capo;

3. impegnarsi a garantire un numero adeguato di punti di abbeverata pari ad almeno un abbeveratoio a tazza ogni 15 suinetti o suini o 10 scrofe.

Tutte le superfici interessate all'allevamento dovranno essere munite di chiudende o di altre strutture che garantiscano un razionale contenimento degli animali. Tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita

prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo degli animali a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento, il beneficiario, o altro addetto al settore agricolo (per esempio addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la gestione aziendale) entro il secondo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Nei successivi anni di impegno l'attività di allevamento dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio e/o aggiornamento di almeno 12 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate all'attuazione degli impegni assunti.





INTERVENTO 14.1.2 SISTEMA DI ALLEVAMENTO BOVINO LINEA VACCA - VITELLO.

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a introdurre il sistema di allevamento previsto dall'intervento che vada oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme di condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, in sostituzione di quello intensivo precedentemente praticato e al mantenimento, per almeno un quinquennio, delle prescrizioni indicate:

1. impegno a garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale e con libertà di pascolamento nei periodi di cui al successivo punto 3, della linea vacca/vitello, fino alla fase di svezzamento (da zero a 6 mesi di età);

2. impegno a garantire almeno i seguenti spazi liberi o a disposizione:

- 5.000 mq di superficie foraggiera aziendale libera per ogni vacca e vitello;
- 4 mq/vitello per i ricoveri.

3. Impegno a mantenere al pascolo le mandrie (vacche nutrici e vitelli)

- dal 1 maggio al 30 settembre, qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva CEE 75/268
- dal 1 maggio al 31 ottobre nel caso di pascoli situati in altre zone.

Per il restante periodo è consentito il mantenimento delle mandrie in stalla.


Durante il periodo di pascolamento libero tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa.



Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo del bestiame a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento, il beneficiario, o altro addetto al settore agricolo (per esempio addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la gestione aziendale) entro il secondo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Nei successivi anni di impegno l'attività di allevamento dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio e/o aggiornamento di almeno 12 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate all'attuazione degli impegni assunti.





INTERVENTO 14.1.3 BENESSERE DEGLI ANIMALI PER LE FILIERE: BOVINA DA LATTE, BOVINA DA CARNE, OVICAPRINA ED EQUINA

Possono accedere ai benefici previsti dal presente intervento gli allevatori che si impegnano ad aumentare il livello di benessere complessivo del proprio allevamento, oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme sulla condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, attraverso il miglioramento di una serie di aspetti della gestione. Possono presentare domanda i conduttori di allevamenti riguardanti i seguenti comparti:

- bovini e bufalini da carne;
- bovini e bufalini da latte;
- ovicaprinii;
- equini.

Gli impegni raggruppati nelle due macroaree "Management" e "Aspetti sanitari" e sono tutti obbligatori.

Nelle altre due macroaree "Strutture" ed "Alimentazione" il beneficiario deve decidere quali impegni applicare per tutto il periodo vincolativo determinando due diversi livelli di contributo.



1) Management

OGGETTIVI MACROAREA	BOVINI E BUFALINI DA CARNE	BOVINI E BUFALINI DA LATTE	OVICAPRINI	EQUINI
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore entro il secondo anno di applicazione della misura	20	20	20	25
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica	10	10	10	15
Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, etc)	10	10	10	-
Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento	15	-	15	20
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)	15	15	15	20
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie	5	10	5	-
Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	5	15	5	-
	80	80	80	80

2) Aspetti sanitari



3) Strutture

OBIETTIVI MACROAREA	BOVINI E BUFALINI DA CARNE	BOVINI E BUFALINI DA LATTE	OVICAPRINI	EQUINI
Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini e bufalini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicapri	5	-	5	5
Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.	2	6	-	-
Dotazione di generatore elettrico per il funzionamento di tutte le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.)	1	1	2	1
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti veicolo di trasmissione di malattie	-	-	-	-
Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	-	-	-	1
	10	10	10	10

4) Alimentazione

OBIETTIVI MACROAREA	BOVINI E BUFALINI DA CARNE	BOVINI E BUFALINI DA LATTE	OVICAPRINI	EQUINI
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	10	6	6	10
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale)	-	4	4	-

Descrizione degli impegni:

1. MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE

- Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura:

Il titolare dell'azienda zootecnica (per le persone giuridiche il rappresentante legale) o suo delegato addetto alla gestione degli animali, deve frequentare un corso riconosciuto di almeno 20 ore su tematiche inerenti il benessere animale.

Ai fini del rispetto dell'impegno, viene considerata valida la partecipazione a:

- interventi di formazione attivati con la misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" del PSR 2014/2020;
 - interventi di formazione realizzati da soggetti accreditati presso la Regione Umbria.
- L'attestato di frequentazione del corso dovrà essere conservato nel fascicolo di domanda.

- Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica:

Un esperto zootecnico (veterinario, laureato in scienze agrarie, laureato in scienze della produzione animale, perito agrario, agrotecnico) dovrà effettuare almeno 3 visite l'anno per la verifica della gestione dell'allevamento e per indicare eventuali correttive ai fini del miglioramento del benessere animale. Il controllo dovrà tenere conto anche dei risultati delle analisi delle micotossine e parassitologiche. L'allevatore potrà scegliere tra le figure tecniche sopra indicate, prevedendo almeno un controllo veterinario.

Al termine delle 3 visite previste, gli esperti devono produrre (congiuntamente o separatamente) una relazione dettagliata sulle condizioni generali di benessere animale dell'allevamento, evidenziando criticità ed eventuali azioni correttive da attuare.

La dimostrazione delle visite effettuate e le relazioni prodotte per ogni anno di impegno dovranno essere conservati nel Fascicolo di domanda.

- Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc...), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, etc):

L'allevatore deve effettuare un intervento l'anno da parte di soggetto specializzato per effettuare un controllo ed eventuale taratura dell'attrezzatura.

Il termine taratura deve essere inteso in senso esteso, con il significato di regolazione/messa a punto dell'attrezzatura.

La documentazione attestante gli interventi effettuati dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda.



2. ASPETTI SANITARI


- Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento):

Considerato che questo parametro rappresenta un indicatore del livello di benessere, l'effettiva percentuale di capi svezzati dell'azienda verrà verificata attraverso il registro di stalla.

È stato osservato che la mortalità negli allevamenti da riproduzione ha un'elevata incidenza nei primi tre mesi di vita degli animali, mentre negli allevamenti da ingrasso nei primi mesi dopo l'acquisto dei capi.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene che il rapporto tra soggetti svezzati e nati debba essere valutato, in base alla specie animale e alla tipologia di allevamento, come segue:

BOVINI
E BUFALINI
DA CARNE:



Rapporto tra il numero di soggetti svezzati, di età compresa tra i 3 e i 6 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di vitelli nati in allevamento nell'anno di impegno e correttamente registrati in BDN (banca dati anagrafe nazionale); relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.

Nel caso degli allevamenti da ingrasso il rapporto viene calcolato tra la differenza tra il numero di capi acquistati nel periodo di impegno e il numero di capi morti entro 90 giorni dalla data di acquisto (numeratore) e il numero di capi acquistati nel periodo di impegno (denominatore). Ai fini del calcolo non vengono conteggiati i capi acquistati negli ultimi 90 giorni del periodo di impegno.

OVINI -
CAPRINI:



EQUINI:



Rapporto tra il numero di soggetti (agnelli/capretti) svezzati, di età compresa tra i 30 giorni e i 3 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di agnelli/capretti nati in allevamento nello stesso anno di impegno e correttamente registrati nel registro di carico e scarico degli animali; relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.

Rapporto tra il numero di soggetti svezzati, di età compresa tra i 4 e i 6 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di puledri nati in allevamento nello stesso anno di impegno e correttamente registrati nel registro di carico e scarico degli animali; relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.





- Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali allevati (1% dei soggetti allevati - minimo 3 capi):

Il beneficiario dovrà effettuare una analisi parassitologica quantitativa, con valutazione del grado di infestazione, sull'1% dei capi, con un minimo di 3 campioni l'anno.

Il beneficiario dovrà effettuare una analisi parassitologica quali-quantitativa allo scopo di valutare il grado di infestazione degli animali e predisporre eventuali interventi terapeutici e/o preventivi. Tale monitoraggio dovrà essere effettuato annualmente sull'1% dei capi, con un minimo di 3 campioni, con le modalità di seguito individuate per specie animale e per tipologia di allevamento:

BOVINI E BUFALINI DA CARNE - ALLEVAMENTO SEMIBRADO: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, al momento del rientro in stalla dal pascolo.

BOVINI E BUFALINI DA CARNE - ALLEVAMENTO BRADO: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, preferibilmente nella stagione autunnale e/o in concomitanza di altre operazioni pratiche di carattere zootecnico/sanitario (profilassi, ecc.).

BOVINI E BUFALINI DA INGRASSO - ALLEVAMENTO IN STALLA: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione nel periodo di quarantena.

BOVINI E BUFALINI DA LATTE - STABILAZIONE FISSA-LIBERA: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, durante il periodo dell'asciutta.

OVINI/CAPRINI DA LATTE E CARNE - TUTTI I SISTEMI DI ALLEVAMENTO: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, durante il periodo dell'asciutta per gli animali da latte e un mese prima del parto per gli animali da carne.

EQUINI - TUTTI I SISTEMI DI ALLEVAMENTO: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione

Nel caso di esito positivo, il veterinario incaricato della verifica della gestione dell'allevamento dovrà relazionare sulle conseguenti strategie attivate (profilassi, rotazione pascolo...) Copia del report delle analisi effettuate dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda insieme alla relazione sulle strategie attivate in caso di esito positivo delle analisi.

- Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie:

Il beneficiario dovrà prevedere almeno 3 interventi di derattizzazione all'anno.

L'attestazione dell'effettuazione degli interventi dovrà essere conservata nel fascicolo di domanda.

- Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria: All'interno dell'allevamento devono essere previste aree destinate ad infermeria e/o quarantena così strutturate:

INFERMERIA: l'area di infermeria deve essere realizzata per l'isolamento di animali feriti, malati o che comunque necessitano di un temporaneo isolamento.

L'area di infermeria deve essere separata con pareti divisorie dal resto dell'allevamento o essere localizzata in area discontinua.

E' necessario che sia separata dalle altre aree di stabulazione (in modo particolare dalla sala parto), pulita e disinfettata. L'area deve essere dotata di tutti i sistemi necessari a garantire un ambiente di vita ottimale per gli animali che vi soggiornano (sistemi di abbeveraggio, alimentazione, illuminazione, ecc.). La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di animali allevati.

QUARANTENA: il locale quarantena rappresenta uno spazio nel quale vengono introdotti dall'esterno i soggetti acquistati o tenuti animali affetti da malattie infettive diffuse. Il locale deve essere separato e disposto sottovento rispetto alla stalla e dotato di attrezzature proprie (alimentatori, abbeveratoi etc..) e di un adeguato sistema di cattura. Le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. Il locale destinato alla quarantena deve essere fornito di spazio sufficiente per garantire adeguate condizioni di benessere e confort degli animali e la capienza complessiva della zona non deve essere inferiore al 3% del numero di animali allevati.

I locali di infermeria e quarantena devono essere dimensionati per ospitare almeno il 3% dei capi allevati. Le superfici devono rispettare i seguenti parametri minimi, specifici per specie animale allevata:

SPECIE	SUPERFICIE (MQ/CAPO)
Bovini, bufalini ed equidi	4
Ovini e caprini	2,5

La realizzazione ex - novo di tali aree dopo l'adesione all'intervento, dovrà essere dimostrata con documentazione tecnica e fotografica da conservare nel fascicolo di domanda.



3. STRUTTURE E AMBIENTE DI ALLEVAMENTO

- **Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini, bufalini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicapri**

L'azienda dovrà prevedere una superficie a pascolo a disposizione dei capi, con il dimensionamento indicato per comparto. Nella relazione allegata alla domanda iniziale dovrà essere chiarito che questa pratica non veniva precedentemente attuata.

- **Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.**

La stalla dovrà essere organizzata per poter applicare questo tipo di stabulazione. Nella relazione allegata alla domanda iniziale dovrà essere descritto il tipo di stabulazione precedentemente applicato.

- **Dotazione di generatore elettrico per il funzionamento di tutte le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.)**

L'azienda deve dotarsi di un generatore che garantisca il funzionamento degli impianti e attrezzature elettriche nei casi di interruzione di fornitura di energia elettrica.

L'acquisto del generatore, successivo all'adesione all'intervento, deve essere comprovato da fattura da conservare nel fascicolo di domanda.



- **Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)**

La lettiera dovrà essere impagliata almeno 2 volte la settimana e sostituita completamente 2 volte l'anno. Il beneficiario dovrà dimostrare l'acquisto o la produzione aziendale della paglia necessaria. Ai fini del calcolo della quantità di paglia da utilizzare per l'impagliamento (2 volte alla settimana) e sostituzione totale della lettiera (2 volte l'anno) devono essere considerate almeno le seguenti quantità minime:


A) 2 KG/CAPO PER OVICAPRINI

B) 3 KG/CAPO PER BOVINI E BUFALINI DA LATTE

C) 4 KG/CAPO PER BOVINI E BUFALINI DA CARNE ED EQUINI.

La paglia acquistata dovrà essere comprovata da fatture con indicazione della quantità acquistata.

Per comprovare la massa di paglia prodotta in proprio dovrà essere fornita documentazione attestante la quantità di granella prodotta in azienda, da cui calcolare la quantità di paglia ottenuta, considerando che quest'ultima rappresenta mediamente il 45% del totale della biomassa proveniente dalla mietitura





4.ALIMENTAZIONE

-Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata:

Il beneficiario deve prevedere due visite l'anno di un alimentarista zootecnico che fornisca una dieta bilanciata e ne verifichi la corretta applicazione.

Il supporto dell'alimentarista deve essere dimostrato con contratto sottoscritto dall'azienda con un libero professionista o con struttura di carattere non commerciale che metta a disposizione un tecnico esperto in razionamenti ed alimentazione animale. Copie dell'attestazione delle visite effettuate e della dieta prescritta dovranno essere conservate nel fascicolo di domanda.

- Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale).

Il beneficiario dovrà effettuare le analisi del mangime destinato all'alimentazione degli animali, per la verifica della contaminazione da micotossine almeno 2 volte l'anno.

Il controllo multi – screening (tramite cromatografia liquida ad alta prestazione), dovrà riguardare le seguenti micotossine:

A) AFLATOSSINA B1

B) ZEARALENONE

C) OCRATOSSINA



**Cratia,
il futuro
dell'agricoltura**

**Cratia,
il futuro
dell'agricoltura**



Cratia
Confagricoltura Umbria

www.cratia.it

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020
MISURA 1 - SOTTOMISURA 1.1.1. FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ACQUISIZIONE COMPETENZE
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1.1.1 ATTIVITÀ A CARATTERE COLLETTIVO - O.S.R. N. 420/2017 -
ANNUALITÀ 2017. DOM. SOSTEGNO N. 9425008743



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
"CREANDO OPPORTUNITÀ
NELLE ZONE RURALI"

